



**Comune di Bronte**  
"CITTA' DEL PISTACCHIO E DELLA CULTURA"  
(Città Metropolitana di Catania)

**ORDINANZA N. 17 del 02 Marzo 2017**

OGGETTO: Ordinanza Sindacale di limitazione accesso alle quote sommitali del vulcano Etna.

**IL SINDACO**

PREMESSO che con avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico Etneo n.1 del 27.2.2017 e nota della Prefettura di Catania n.180 del 27.02.2017, a seguito dell'attività vulcanica riportata nello stesso avviso, viene comunicata che in atto il livello di allerta (**GIALLO**) per il Vulcano Etna è corrispondente ad una situazione di potenziale disequilibrio e che, pertanto, valutata l'attuale fenomenologia, emissioni di gas, fontane di lava, esplosioni e/o ricaduta di prodotti piroclastici ed effusioni laviche, che interessano le quote sommitali, è stata dichiarata la fase operativa di **ALLARME** per i comuni afferenti alle quote sommitali del vulcano;

CONSIDERATO che le quote sommitali del vulcano sono meta di escursionisti sia singolarmente che in gruppi;

RITENUTO pertanto necessario garantire l'incolumità pubblica e privata nell'area interessata ricadente nel comune di Bronte:

VISTO l'art. n.2 della Legge 225/1992;

VISTO l'art. n. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;

VISTO l'art. 12 della L. 265/1999; Visto l'art. 54 del D. L.vo n.267/2000.

VISTE le "procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna, redatto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Rischio Vulcanico Etneo;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana, con particolare riferimento all'art. 69.

**ORDINA**

- 1) Di vietare dalla data odierna tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali dell'Etna oltre la quota di 2850 m. s.l.m.
- 2) Il rispetto delle norme di sicurezza prevista per le procedure di allertamento di rischio vulcanico e le regole comportamentali delle modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna.
- 3) Le limitazioni di cui al punto precedente non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.) e alle Guide Alpine-Vulcanologiche e al personale del Club Alpino Italiano (C.A.I.) abilitati ai sensi di legge;
- 4) La Forza Pubblica è incaricata alla esecuzione della presente ordinanza.
- 5) Di trasmettere la presente ordinanza:

Alla Prefettura di Catania, alla S.O.R.I.S. al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico, All'Ente Parco dell'Etna, al Corpo Forestale di Bronte, alla Stazione dei Carabinieri di Bronte, al Soccorso Alpino Guardia di Finanza, al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche, al C.N.S.A.S. Ai Sindaci dei Comuni di: Randazzo, Maletto, Adrano, Biancavilla, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Zafferana Etnea, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.

Dalla Residenza Municipale, li 02 Marzo 2017



IL SINDACO  
(Avv. Graziano Calanna)